ACCORDO PER LA FIRMA DEL CCNL 2002-2005
DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE AIOP

Il giorno 19/01/2005, nella Sede Aiop di Roma,

tra l'**AIOP**, nelle persone del Presidente Nazionale E.Miraglia, del capo-delegazione F.Polenta, assistiti da F.Bonanno, A.Cassoni, F.Leonardi e S.Gallozzi;

e le **Federazioni Nazionali di Sanità**:
FP CGIL, nelle persone di C.Podda, R.Dettori, D.Bruno, assistiti da T.Battisti, D.Amerini, A.Marchini, C.Bastianello, A.Priolo, L.Savio;

CISL FPS, nelle persone di R.Tarelli, M.Lombardo, D.Volpato, assistiti da L.Gentili, M.Bucci;

UIL FPL, nelle persone C.Fiordaliso, M.V.Gobbo, assistiti da B.Perna, P.Polo, G.Tulli.

PREMESSO
CHE E' AUSPICIO DELLE PARTI

a) di porre fine ad una prassi di rinnovi contrattuali che ha prodotto forte ritardo nell'adeguamento normativo ed economico del trattamento dei dipendenti, creando forte disagio sia nel personale che nelle strutture sanitarie;

b) di contribuire alla definizione di un sistema più trasparente e più certo per tutti coloro che operano nel SSN, sia come imprenditori che come lavoratori, nel quale pubblico e privato concorrono sinergicamente all'erogazione di un servizio di qualità per la collettività a tutela del diritto alla salute;

c) di pervenire ad una unitarietà di rinnovi contrattuali da parte delle strutture sanitarie del settore pubblico e di quello privato, entrambe operanti in regime di accreditamento per conto del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di evitare veri e propri effetti di *dumping*.

LE PARTI RATIFICANO

La pre-intesa siglata il 9 settembre 2004 che regola il rapporto del personale dipendente delle strutture sanitarie aderenti all'AIOP per il quadriennio 2002-2005, con valenza economica 2002-2003.

Ad integrazione di quanto già definito nella preintesa del 9 settembre 2004, le parti convengono:

1. l'applicazione del CCNL avrà luogo entro e non oltre la retribuzione del mese di gennaio 2005;
2. l'una tantum di cui all'art.44 della preintesa dovrà comunque essere corrisposta entro il 31 maggio 2005, ferma restando l'erogazione di una prima trance (pari al 50%) entro e non oltre il prossimo 31 marzo;
3. nelle situazioni di difficoltà economica verificate a livello decentrato, le parti potranno stipulare accordi per il rinvio del termine del 31 maggio 2005 per il pagamento delle sole competenze arretrate relative all'anno 2004. Nelle situazioni suddette, in caso di mancato accordo, tali competenze dovranno comunque essere corrisposte entro e non oltre 31 ottobre 2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

UIL FPL